

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# La cappella di famiglia e il divieto di sepoltura di estranei (CDS n. 7042/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	02/09/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

La vicenda nasce in un cimitero comunale, dove il titolare di una cappella di famiglia aveva diffidato l'amministrazione comunale chiedendo di rimuovere le salme di due persone estranee sepolte all'interno.

Secondo il ricorrente, l'atto di concessione - risalente agli anni '50 - era chiarissimo: "**è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia**".

Il Comune, però, aveva risposto che in passato erano state depositate **dichiarazioni sostitutive di atto notorio**, firmate dallo stesso concessionario (cioè da chi aveva avuto in concessione la Cappella) e dai suoi discendenti, che avevano autorizzato la sepoltura di estranei. Per questo motivo l'amministrazione non aveva disposto alcuna estumulazione.-

## LA SENTENZA DEL TAR BARI

Il Tar Bari aveva accolto il ricorso del familiare, con queste motivazioni:

- Prevalenza del divieto:** la clausola inserita nell'atto di concessione è tassativa e non derogabile;
- Irrelevanza delle copie prodotte:** le dichiarazioni sostitutive erano prive di protocolli ufficiali; una volta disconosciute, non potevano avere valore probatorio;
- Dovere di vigilanza dell'amministrazione:** il Comune avrebbe dovuto attivare i poteri di polizia mortuaria e disporre l'estumulazione delle salme estranee.-

In poche parole: **secondo il TAR, il Comune non solo poteva, ma doveva intervenire** per far rispettare la concessione originaria.

## LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La decisione di primo grado è stata impugnata e il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, chiarendo che:

- il divieto contenuto nella concessione vincola il concessionario, ma **non limita il potere del Comune** di autorizzare tumulazioni di estranei;
- Le dichiarazioni sostitutive prodotte hanno valore, salvo querela di falso o denunce per uso illecito;
- Il TAR ha erroneamente applicato l'art. 214 c.p.c.: nel caso di copie documentali trova applicazione l'art. 2719 c.c., che consente al giudice di verificarne la conformità anche per presunzioni;
- L'art. 93 del d.P.R. 285/1990 - successivo alla concessione - consente la sepoltura di conviventi o persone meritevoli, su richiesta del concessionario;
- Non solo il concessionario originario, ma anche i successori (gli eredi) possono autorizzare la tumulazione di estranei.

Risultato: l'appello è stato accolto e il ricorso originario respinto. Le sepolture contestate restano legittime.

## CONCLUSIONI

La disciplina delle cappelle di famiglia **non è immobile nel tempo**: le regole sopravvenute, come quelle introdotte dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, trovano applicazione anche sulle concessioni più risalenti.

In assenza di frodi o falsificazioni accertate, le autorizzazioni rilasciate tramite dichiarazioni sostitutive hanno piena validità e consentono la tumulazione di persone estranee, purché conviventi o legate da particolari benemerienze.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.